

Direzione: SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

Area: AREA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL CO.RE.COM. AL CREL E AL DIFENSORE CIVICO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00785 del 13/12/2021

Proposta n. 1730 del 22/11/2021

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione di progettualità relative alla WEB REPUTATION - Impegno di spesa.

Proponente:

Estensore	CARDINALI FRANCA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CARDINALI FRANCA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	RIZZI ROBERTO	_____firma digitale_____
Direttore	IALONGO VINCENZO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	VENANZI GIORGIO	_____firma digitale_____
Responsabile Finanziario		_____

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Proposta n. 1730 del 22/11/2021

Annotazioni Contabili *(con firma digitale)*

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		
Descr. PdC finanz.					
Azione					
Beneficiario					
1)	I	U0000U02044	2021	25.000,00	01.01 1.03.02.99.005
Spese per commissioni e comitati dell'ente					
UNITELMASAPIENZA					

Copia

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Proposta n. 1730 del 22/11/2021

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione di progettualità relative alla WEB REPUTATION - Impegno di spesa.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione di progettualità relative alla WEB REPUTATION - Impegno di spesa.	01/01	1.03.02.99.005	U0000U02044
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2021	Dicembre	25.000,00			
2022			Luglio	25.000,00	
	Totale	25.000,00	Totale	25.000,00	

Copia

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione di progettualità relative alla WEB REPUTATION – Impegno di spesa.

IL DIRETTORE

- VISTA la Legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, ed in particolare l'art. 24 che sancisce la piena autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale";
- VISTA la determinazione n. 107 del 2.9.2021 "Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca determinazione 22 gennaio 2019, n. 54 e successive modifiche;
- VISTA la determinazione n. 113 dell'8.9.2021 "Rimodulazione delle sezioni già esistenti istituite con determinazione n. 192 del 12.3.2019 nell'ambito delle aree e degli uffici del servizio Amministrativo";
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023);
- VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2020, n. 15 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023);
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa);
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese");
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 gennaio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26);

ATTESO CHE la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, all'articolo 12, comma 5, ha modificato la legge regionale n. 13 del 2016, inserendo, dopo l'articolo 21, l'articolo 21 bis, che, al comma 1, lettera a), demanda al Corecom le attività di informazione sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori, ed alla lettera b) dispone che il Corecom promuove e realizza iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione e della identità in rete;

ATTESO ALTRESI' CHE al successivo comma 3 del citato comma 1 dell'articolo 21 si dispone che il Corecom fornisce ai cittadini supporto e orientamento in ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale;

CONSIDERATO CHE ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 21 bis è istituito presso il Corecom un Osservatorio con finalità di ricerca sui temi del bullismo e si autorizza il Corecom, fra l'altro, a stipulare accordi con le Università per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati allo svolgimento di specifici progetti per le attività dell'Osservatorio;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE al successivo comma 4 il citato articolo 21 bis dispone che le attività previste dalle disposizioni in esso contenute devono essere svolte senza oneri a carico del bilancio regionale, e che le stesse, essendo ricomprese comunque nelle materie delegate dall'Autorità per le comunicazioni (Agcom) possono essere poste a carico dei fondi trasferiti dall'Autorità, che già in passato ha richiesto ai Corecom l'adesione a progettualità di Web Reputation;

ATTESO CHE è intenzione del Comitato istituire uno sportello di web reputation per la realizzazione di progettualità in materia di contrasto al bullismo on-line, agli atti persecutori, all'adescamento di minorenni, alla porno vendetta e per la tutela dell'identità digitale e del diritto all'oblio;

CONSIDERATO che a tal fine il Comitato stanzierà, nell'ambito dei fondi vincolati di bilancio versati dall'Agcom per il funzionamento dei Corecom, un importo pari ad € 25.000,00 (oneri INPS e IRAP compresi) da assegnare, quale assegno di ricerca, al soggetto istituzionale individuato, sulla base delle competenze richieste ed affidabilità dimostrata in materia di web reputation, per sottoscrivere lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione;

CONSIDERATO CHE in data 12 ottobre 2021 è pervenuta la nota dell'Università Unitelma Sapienza – Università degli Studi di Roma, che si allega alla presente determinazione, con la quale, a seguito di pregressa corrispondenza, si specifica il costo annuale di un assegno di ricerca, quantificato in totali € 24.768, 46, chiarendo che il costo totale è determinato da parametri di legge, e che pertanto è quello minimo obbligatorio per l'assegno;

ATTESO CHE nelle sedute del 15 ottobre e 5 novembre 2021, preso atto della nota pervenuta dall'Università Unitelma Sapienza, il Comitato ha approvato l'istituzione di uno sportello di web reputation, supportato da un assegno di

ricerca demandando la predisposizione di tutti i conseguenti atti amministrativi al dirigente della struttura amministrativa;

RITENUTO quindi, di individuare, quale soggetto pubblico istituzionale ed attuatore di quanto previsto nello schema di convenzione allegato, l'Università Unitelma Sapienza – Università degli Studi di Roma, dopo averne valutato sia il valore nelle attività connesse alla web reputation, sia la fissazione del costo al minimo obbligatorio di legge;

RITENUTO pertanto opportuno approvare lo Schema di Convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di progettualità relative alla WEB REPUTATION;

RITENUTO per quanto sopra, di impegnare, l'importo di € 25.000,00, esente I.V.A., sul competente capitolo U0000U020044 "Convenzione AGCOM" U.1.03.02.99.005 del bilancio del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2021;

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Franca Cardinali, persona autorizzata al trattamento dei dati personali ad essi relativi, in conformità con le previsioni di cui all'art. 411 bis, co. 3 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 e successive modificazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1 di istituire uno sportello di web reputation per la realizzazione di progettualità in materia di contrasto al bullismo on-line, agli atti persecutori, all'adescamento di minorenni, alla porno vendetta e per la tutela dell'identità digitale e del diritto all'oblio, supportato da un assegno di ricerca, da assegnare all'Università Unitelma Sapienza – Università degli Studi di Roma Viale Regina Elena, 295 00161 Roma C.F. 08134851008, quale soggetto pubblico istituzionale individuato per sottoscrivere lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento;

2. di approvare lo Schema di Convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale per la realizzazione di progettualità relative alla WEB REPUTATION;

3. di impegnare, l'importo complessivo pari a € 25.000,00 IVA esente, sul competente capitolo di bilancio del Consiglio regionale del Lazio, U0000U020044 "Convenzione Agcom"– U.1.03.02.99.005 esercizio finanziario 2021;

4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Franca Cardinali, persona autorizzata al trattamento dei dati personali ad essi relativi, in conformità con le previsioni di cui all'art. 411 bis, co. 3 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consiglio Regionale del Lazio "AT – Provvedimenti".

Ing. Vincenzo Ialongo

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ASSEGNO DI RICERCA PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO "SPORTELLO DI WEB REPUTATION PER IL CONTRASTO AL BULLISMO ON LINE, AGLI ATTI PERSECUTORI, ALL'ADESCAMENTO DI MINORENNI, ALLA PORNO VENDETTA E PER LA TUTELA DELL'IDENTITA' DIGITALE E DEL DIRITTO ALL'OBLIO"

TRA

..... codice fiscale.....partita ivacon sede in, nella persona di....., nato a.....il....., in qualità di

E

Il Consiglio Regionale del Lazio codice fiscale.....nella persona del Direttore del Servizio Organismi di controllo e Garanzia, Ing. Vincenzo Ialongo, nato a il.....;

E

Il Comitato regionale per le Comunicazioni del Lazio, con sede legale in nella persona del Presidente, avvocato Maria Cristina Cafini, nata ail.....

PREMESSO CHE

la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, all'articolo12, comma 5, ha apportato una modifica alla legge regionale 13e del 2016, introducendo, dopo l'articolo 21, l'articolo 21bis, che affida al Corecom Lazio lo svolgimento di delicate attività in materia di corretto uso dei mezzi di comunicazione, di contrasto al cyberbullismo e di supporto e orientamento agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale, istituendo presso lo stesso Corecom un Osservatorio specificamente dedicato a tali attività;

il citato articolo 21 bis prevede che il Corecom possa stipulare accordi con le Università del Lazio per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati allo svolgimento di specifici progetti per le attività dell'Osservatorio sopra citate;

..... - ha in corso progetti e attività di studio specificamente dedicati alla web reputation, ed è pertanto in possesso di grande esperienza nella materia;

Il Comitato regionale del Lazio, nelle sedute del 15 ottobre 2021 e del 5 novembre 2021 ha deliberato l'istituzione di uno sportello di web reputation per la realizzazione di progettualità in materia di contrasto al bullismo on-line, agli atti persecutori, all'adescamento di minorenni, alla porno vendetta e per la tutela dell'identità digitale e del diritto all'oblio, supportato da un assegno di ricerca, proprio al fine di ottimizzare lo svolgimento delle attività delegate al Corecom dalla citata legge regionale . 13 del 2016, come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2021, n. 14;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

1. L'Ente finanziatore, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a versare a la somma di €, per un assegno di ricerca relativo al progetto "Sportello di web reputation per il contrasto al bullismo on line, agli atti persecutori, all'adescamento di minorenni, alla porno vendetta e per la tutela dell'identita' digitale e del diritto all'oblio".
2. L'assegno avrà la durata di 12 mesi, rinnovabile, previa valutazione positiva delle attività svolte, con consenso unanime delle parti, verificata la disponibilità di bilancio sui fondi del Consiglio regionale. Il responsabile scientifico del progetto, che coordinerà l'attività di supervisione sarà
.....
.....
3. I versamenti avverranno in favore diper la citata complessiva somma di €, presso il conto di Tesoreria unica della stessa, n°..... Iban....., suddivisi in sei rate con cadenza bimensile posticipata, decorrente dall'effettivo inizio dell'attività, previa formale richiesta dià, corredata da succinta dimostrazione delle attività svolte.

ARTICOLO 2

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il provvederà a emanare un apposito Bando che il potrà in essere, per stipulare un contratto di collaborazione con l'assegnista vincitore/trice, sul tema oggetto della presente Convenzione, di cui al comma 1 del precedente articolo.
2. Le Parti espressamente convengono che i diritti preesistenti di una parte, intendendosi per tali l'insieme delle conoscenze e dei relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di detta Parte attinenti alle attività di ricerca collegate al Programma di Ricerca e che sono in possesso della Parte prima dell'esecuzione delle attività, sono e restano di proprietà di detta Parte e nessun diritto o licenza sulle stesse è concesso all'altra Parte.
3. Ai fini della presente Convenzione, per risultati si intendono, in modo paradigmatico, ma non esaustivo: dati, materiali, prodotti, programmi, protocolli, metodi, siano essi suscettibili o meno di brevettazione e/o sfruttamento economico. I risultati dell'attività di ricerca relativa al Programma resteranno di proprietà comune delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i contraenti. La Parte che desiderasse rendere pubblici i risultati ottenuti, tutti o in parte, dovrà prima richiederne autorizzazione alle altre Parti. Il diniego della divulgazione dei risultati dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta e potrà limitarsi solo alla richiesta di cancellazione delle informazioni riservate proprietarie. Qualora dalle attività

di ricerca scaturissero risultati innovativi suscettibili di protezione e/o sfruttamento economico, la gestione di tali risultati sarà oggetto di separato accordo fra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

4. L'Ente Finanziatore si impegna a non utilizzare il nome e/o logo del per finalità commerciali, fatti salvi specifici accordi fra le Parti.

ARTICOLO 3

1. Ai fini della presente convenzione si intende per "Informazioni Confidenziali": le informazioni scientifiche, tecniche, economiche o di business di ciascuna Parte, che abbiano natura riservata, indipendentemente dal fatto che le stesse siano esplicitamente indicate come riservate o confidenziali.

2. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi e a non utilizzare per scopi diversi dalla realizzazione del Programma, qualsiasi Informazione Confidenziale svelata dalla Parte proprietaria alla Ricevente. Le Informazioni Confidenziali non includono le informazioni che:

a) al momento della relativa comunicazione si possa provare siano di dominio pubblico senza che la Parte Ricevente abbia violato il presente articolo;

b) che al momento della comunicazione si possa provare siano già conosciute, in quella precisa configurazione e combinazione, sempre che tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta dalla Parte Ricevente;

c) che si possa provare siano state elaborate dalla Parte Ricevente in modo del tutto indipendente;

d) che la Parte Ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempre che in tal caso la Parte Ricevente ne dia immediata notizia scritta alla Parte proprietaria affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare la Parte Ricevente dall'obbligo di riservatezza. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo saranno efficaci per l'intera durata della presente Convenzione e, successivamente alla cessazione della stessa, per qualsivoglia ragione intervenuta, per i successivi cinque (5) anni.

ARTICOLO 4

1. Il si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture (laboratori, uffici, personale, attrezzature ecc.) e a provvedere alla gestione amministrativa dell'assegno di ricerca.

2. Il/la vincitore/trice dell'assegno potrà essere ammesso presso laboratori, strutture e/o attrezzature afferenti all'Ente, previo accordo tra il Responsabile individuato dall'ente finanziatore e il Responsabile Scientifico, se ciò sarà ritenuto utile in relazione al programma di sviluppo della ricerca.

ARTICOLO 5

1. Il garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione e degli assegnisti frequentatori che potrebbero frequentare i locali e i laboratori dell'Ente finanziatore per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

2. Qualora il dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale e dei propri assegnisti dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave,

valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

ARTICOLO 6

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del proprio personale dipendente e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del Contraente che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Contraente e del, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81 / 2008.

2. Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale delle due Parti si reca presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81 /2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

ARTICOLO 7

1. Il si impegna a consegnare la relazione sull'attività scientifica e sui risultati conseguiti dall'assegnista al termine dell'attività dell'assegnista.

ARTICOLO 8

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 9

1. La presente Convenzione ha la durata di 12 mesi, corrispondenti alla durata dell'assegno di ricerca, a decorrere dall'anno di inizio del contratto di collaborazione con l'assegnista.

2. La presente Convenzione produrrà i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione della medesima da ambo le Parti ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

ARTICOLO 10

1. In conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento (UE), e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche, di seguito Codice Privacy, i dati personali scambiati fra le Parti sono trattati dalle stesse solo ed esclusivamente per le finalità di esecuzione della presente Convenzione nonché per adempiere a eventuali obblighi normativi e/o derivanti da prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, ciascuna Parte riconosce e accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, inclusi

quelli dei propri dipendenti/collaboratori autorizzati e coinvolti nelle attività di cui alla presente Convenzione, sono trattati esclusivamente per esigenze funzionali all'esecuzione della stessa.

2. I dati sono trattati con modalità manuali e/o automatizzate, nel rispetto degli elementi fondanti il trattamento dei dati personali di cui al 'articolo 5 del Regolamento (UE), in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati. In tal senso, con riferimento agli interessati, il.....in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a mettere in atto adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati trattati, soprattutto di quelli relativi allo stato di salute ex articolo 9 del Regolamento (UE), come previsto dal Regolamento (UE) stesso e dal Codice Privacy; – fornire l'informativa cli cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE), anche al fine di consentire l'eventuale esercizio dei diritti cli cui gli articoli da 15 a 22 e 77 del Regolamento (UE) stesso.”.

DIRETTORE

SERVIZIO ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

PRESIDENTE

CORECOM LAZIO

.....